

## **Deliberazione 4 agosto 2008 – VIS 76/08**

**Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Italcogim Energie S.p.A.**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 4 agosto 2008

#### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 300/07.

#### **Fatto**

1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Pitta Gas S.p.A., che è stata incorporata dalla società Italcogim Energie S.p.A., un'istruttoria formale per:
  - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
  - (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati

- dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
    - la Pitta Gas ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per due località dalla stessa servite (Rignano Garganico – ID 6989 e Ischitella – ID 7483) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
    - alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Pitta Gas vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
  3. Inoltre, con la medesima deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha:
    - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per le predette località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
    - richiesto alla società di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
  4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
    - nota in data 4 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 151);
    - il sopra menzionato questionario compilato da Italcogim Energie e trasmesso in via telematica in data 13 febbraio 2008;
    - nota in data 21 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 4713), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario.
  5. Con nota in data 20 giugno 2008 (prot. Autorità n. 18344) il responsabile del procedimento ha comunicato ad Italcogim Energie le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
  6. In data 30 giugno 2008 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito a Italcogim Energie di depositare ulteriore documentazione acquisita in data 4 luglio 2008 (prot. Autorità 19703) ed in data 10 luglio 2008 (prot. Autorità n. 20476).

### **Valutazione giuridica**

7. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
8. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:

- (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
  - (b) imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
- da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'impresa di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
  - dall'altro lato, che i medesimi esercenti offerissero ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3).
11. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento).
12. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
13. Pitta Gas, che risulta operare nella località di Rignano Garganico (ID 6989) per il periodo decorrente dell'anno 2003, e nella località di Ischitella (ID 7483) per il periodo decorrente dall'anno 2006, avrebbe pertanto dovuto applicare, in tale periodo e per i punti di riconsegna corrispondenti alle tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M per i valori definiti dall'Autorità.
14. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, risulta che il valore del coefficiente M effettivamente applicato da Pitta Gas è superiore a quello prescritto.
15. In particolare:
- per la località di Rignano Garganico, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, la società ha dichiarato di aver applicato un coefficiente M un valore pari a 0,98, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 0,97;
  - per la società Ischitella, per gli anni 2006 e 2007, la società ha dichiarato di aver applicato un coefficiente M per un valore pari a 1,01, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1.

16. Tale evidenza risulta confrontando con il valore del coefficiente M stabilito dall'Autorità, i valori dichiarati dalla società, sotto la propria responsabilità:
- per l'anno 2006, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07;
  - per i restanti anni, con il questionario trasmesso in via telematica il 13 febbraio 2008, in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione n. 300/07.
17. Le suddette evidenze non sono state smentite da Italcogim Energie, che tuttavia, ad esclusione della propria colpevolezza ha argomentato quanto segue:
- per quanto riguarda la località di Rignano Garganico, l'applicazione di un coefficiente M difforme da quello fissato dall'Autorità sarebbe dovuta ad un "errore materiale, non derivante da un'azione dolosa, vista anche l'entità estremamente limitata dell'effetto economico derivante"; in particolare si tratterebbe di un errore incolpevole, che rientrerebbe nell'alea inevitabile e che, come tale, escluderebbe l'elemento soggettivo richiesto dall'articolo 3 della legge n. 689/81; inoltre, la società avrebbe rilevato e corretto l'errore compiuto in un momento anteriore all'avvio del presente procedimento;
  - per quanto riguarda la località di Ischitella:
    - i) la fornitura del gas naturale sulla rete sarebbe iniziata a decorrere dall'ottobre 2006, essendo stato l'impianto in precedenza alimentato a Gpl;
    - ii) tuttavia, l'Autorità avrebbe determinato le tariffe di distribuzione del gas naturale solo con propria deliberazione 14 dicembre 2007, n. 321/07, con effetto dall'anno termico 2007-2008, fissando il valore del coefficiente M in misura pari a 1;
    - iii) per quanto riguarda l'anno termico 2006-2007, l'Autorità avrebbe approvato le proposte tariffarie presentate dall'impresa di distribuzione, relative ancora al servizio di fornitura di Gpl, fissando il valore del coefficiente M pari a 1,01;
    - iv) conseguentemente, Pitta Gas (e successivamente Italcogim) disponendo delle sole tariffe per il Gpl, si sarebbe attenuta ai relativi valori approvati dall'Autorità, ivi compreso il valore fissato del coefficiente M;
    - v) le predette circostanze sarebbero idonee ad escludere l'elemento soggettivo della colpevolezza di cui all'articolo 3 della legge n. 689/81, tanto più che l'assenza di diverse indicazioni ricevute dall'Autorità, nonché la condotta dell'impresa di distribuzione competente, avrebbero contribuito ad avallare la convinzione di Pitta Gas (e poi di Italcogim Energie) di aver applicato correttamente la disciplina dell'Autorità;
    - vi) secondo Italcogim Energie, la disciplina dell'Autorità non porrebbe in capo all'impresa di vendita l'onere di calcolare autonomamente il valore del coefficiente M da applicare, per l'individuazione del quale pertanto l'impresa deve fare riferimento alle tariffe dell'impresa di distribuzione approvate dall'Autorità.
18. Le argomentazioni svolte da Italcogim Energie non sono idonee ad escluderne la responsabilità.
19. In primo luogo, l'articolo 3 della legge n. 689/81 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto, riservando poi a questi l'onere di dimostrare la propria assenza di colpevolezza.

20. Nel caso di specie, la società non ha fornito tale prova, limitandosi a postulare in termini generici l'esistenza di un preteso errore nella compilazione.
21. Inoltre, poiché la violazione contestata si sostanzia in un illecito di mera condotta, l'illecito si è perfezionato nel momento in cui Pitta Gas ha applicato ai propri clienti della località in esame un coefficiente M pari a 0,98 invece di 0.97. Pertanto, sotto il profilo della sussistenza della violazione, non ha alcun rilievo il fatto che il pregiudizio economico arrecato ai predetti clienti sia di lieve entità, né il fatto che la condotta difforme sia cessata qualche mese prima dell'adozione della deliberazione n. 300/07, potendo queste circostanze al più rilevare ai fini della quantificazione della sanzione.
22. In secondo luogo, relativamente alla località di Ischitella, occorre premettere che:
  - (a) contrariamente da quanto sostenuto da Italcogim Energie, il comma 3.2 della deliberazione n. 138/03 attribuisce all'impresa di vendita una specifica responsabilità di applicare correttamente la disciplina del coefficiente M alle componenti variabili delle condizioni economiche di fornitura (la norma in parola, infatti, è diretta specificamente all'impresa di vendita); pertanto, l'eventuale violazione di tale disciplina da parte dell'impresa di distribuzione non solleva l'impresa di vendita dall'obbligo di applicare il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità;
  - (b) al riguardo, la disciplina sul coefficiente M è chiara ed inequivocabile nel prevedere che, per ciascuna località, debba essere applicato il valore del coefficiente M risultante dalle tabelle di cui all'Allegato 2 alla deliberazione n. 237/00, in ragione dell'altitudine e della temperatura di quella località individuate dall'Allegato A del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (combinato disposto del comma 1.1, lettera d, della deliberazione n. 170/04 e dell'Allegato 2 della deliberazione n. 237/00 richiamato dal comma 17.1).
23. Nel caso concreto, la località di Ischitella, come ammesso anche da Italcogim Energie nel questionario trasmesso in data 13 febbraio 2008, era servita a gas naturale a decorrere dall'ottobre 2006, più precisamente dal 18 ottobre 2006. Era pertanto onere dell'impresa di vendita verificare la correttezza del coefficiente M ed applicare il valore corretto (pari ad 1) individuato nei termini richiamati *sub* (b). Ciò indipendentemente da quanto eventualmente ad essa indicato dall'impresa di distribuzione (che era all'epoca la società Pitta Costruzioni S.p.A.).
24. Per quanto riguarda le tariffe di distribuzione di Gpl approvate dall'Autorità per l'anno termico 2006-2007, esse non potevano ingenerare in capo a Pitta Gas alcun affidamento, essendo la loro applicazione limitata al periodo in cui l'impianto era alimentato a Gpl (1 ottobre – 17 ottobre 2006), trovando applicazione, per la restante parte dell'anno termico, il regime tariffario per la distribuzione del gas naturale, ai sensi del comma 4.6 della deliberazione n. 170/04.
25. Per quanto riguarda il diverso profilo delle azioni intraprese da Italcogim Energie per porre rimedio alla violazione accertata, la società ha dimostrato, con le note del 4 gennaio 2008 e del 10 luglio 2008, di aver applicato, nelle more del procedimento, il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità in ambedue le località in esame, nonché di aver avviato le attività necessarie a restituire ai clienti finali ivi serviti le somme da questi indebitamente versate.
26. Peraltro, come ammesso dalla stessa società, i conguagli non sono stati ancora portati a termine, il che dimostra il permanere della lesione del diritto dei clienti finali alla predetta restituzione.

## Quantificazione della sanzione

27. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione di ogni sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
28. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Pitta Gas ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli. In particolare, la disciplina del coefficiente M mira:
- in primo luogo, ad assicurare che il prezzo pagato dal cliente finale per la fornitura erogata (commisurata all'energia prodotta dal gas) sia quanto più possibile coerente con i propri consumi effettivi;
  - in secondo luogo, a garantire la parità di trattamento tra i clienti finali diversamente localizzati sul territorio.
29. Pitta Gas, pertanto, applicando un coefficiente M per valori superiori a quelli previsti dall'Autorità, ha posto in capo ai propri clienti oneri da questi non dovuti.
30. La violazione si è protratta per un periodo di quattro anni (2003-2006) per la località di Rignano Garganico e per un periodo di un anno (ottobre 2006 - ottobre 2007) per la località Ischitella. Peraltro, il pregiudizio arrecato a ciascun cliente finale è pari ad un ammontare complessivo di circa 6 mila euro.
31. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, Italcogim Energie ha dimostrato (cfr. paragrafo 26) di aver applicato, nelle more del procedimento il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità in ambedue le località in esame, nonché di aver avviato le attività volte a restituire ai clienti finali ivi serviti le somme da questi indebitamente versate.
32. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Italcogim Energie non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità prima dell'avvio del presente procedimento.
33. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha un fatturato rilevante di circa 8,5 milioni di euro.

## Ritenuto che:

- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Italcogim Energie per la violazione, per gli anni 2006-2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;

- per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro, corrispondente al minimo edittale;
- sussistano altresì i presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, che ordini ad Italcogim Energie di completare le avviate attività di restituzione ai propri clienti delle somme da essi indebitamente pagate.

## **DELIBERA**

1. di accertare, nei termini descritti in motivazione, la violazione da parte della società Italcogim Energie S.p.A., delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
2. di irrogare alla società Italcogim Energie S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro;
3. di ordinare alla società Italcogim Energie S.p.A. di completare, entro il prossimo ciclo di fatturazione nelle località di Rignano Garganico ed Ischitella, la restituzione ai propri clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate;
4. di ordinare altresì alla società Italcogim Energie S.p.A. di trasmettere all'Autorità le prove documentali che attestano l'adempimento dell'ordine di cui al precedente punto 3;
5. di ordinare alla società Italcogim Energie S.p.A. il pagamento della sanzione di cui al punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
6. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 689/81;
7. di ordinare alla società Italcogim Energie S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));
9. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Italcogim Energie S.p.A., Via Marostica 1, 20146 Milano.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

4 agosto 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis